

RISOLUZIONE DI BRUXELLES

La presente Risoluzione è stata adottata dalla Conferenza dei Ministri e dei Leader Politici per l'Ambiente delle Regioni dell'Unione Europea, tenutasi a Bruxelles il 13 e 14 Dicembre 1993. La Risoluzione è divisa in quattro parti:

- il Trattato dell'Unione Europea;
- il Quinto Programma d'Azione in materia ambientale;
- la politica regionale ed i Fondi Comunitari;
- il proseguimento della Conferenza

I. IL TRATTATO DELL'UNIONE EUROPEA

La Conferenza dei Ministri Ambientali e dei Leader Politici delle Regioni dell'Unione Europea

1. Premesso che l'Articolo 2 del Trattato stabilisce che la Comunità Economica Europea, come emendato dal Trattato sull'Unione Europea, affida alla Comunità il compito di promuovere "uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche, una crescita sostenibile, non inflazionistica e che rispetti l'ambiente".
2. Premesso che il Trattato richiama ad un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Unione Europea, in cui le decisioni sono prese il più vicino possibile ai cittadini;
3. Considerato che l'Articolo 130R del Trattato estende a tutti gli aspetti della politica ambientale comunitaria l'obiettivo di mirare ad un elevato livello di tutela ambientale che tenga in considerazione della diversità delle situazioni esistenti nelle varie Regioni della Comunità;
4. Visto che il Trattato ha istituito un Comitato delle Regioni e che tale Comitato ha il diritto di esprimere opinioni su propria iniziativa;
5. Considerato che è necessario mettere in atto il principio di sussidiarietà in uno spirito di dialogo che rispetti la coesione economica e sociale in collaborazione con le autorità regionali che sono competenti in materia ambientale;
6. Premesso che una politica di sviluppo sostenibile dipende dall'integrazione degli aspetti ambientali nelle altre politiche e dalle responsabilità "condivise" da una parte dalla comunità e dalle autorità nazionali, regionali e locali e dall'altra da tutti gli attori economici e sociali a qualsiasi livello;
7. Considerato che le responsabilità delle autorità regionali nell'attuazione dei regolamenti e delle direttive comunitarie legittimano la loro partecipazione all'elaborazione di queste direttive;
8. Esprime il desiderio che, in conformità con l'Articolo 198C, il Comitato delle Regioni formuli il proprio parere sulle iniziative più significative dell'Unione Europea relative all'ambiente;
9. Chiede al Consiglio e alla Commissione di informare il Comitato delle Regioni su qualsiasi iniziativa dell'Unione Europea in materia di ambiente e di consultare il Comitato delle Regioni ogni volta che verrà dibattuta un' iniziativa importante;

II. IL V PROGRAMMA DI AZIONE IN MATERIA AMBIENTALE

10. Considerato che le politiche regionali dovrebbero riflettere le conclusioni della Conferenza di Rio e, in particolare, le conclusioni dell'Agenda 21;
11. Avendo riguardo alla risoluzione adottata il 1 febbraio 1993 dal Consiglio dei Ministri e dei rappresentanti dei governi degli Stati Membri, riuniti in sede di Consiglio, sul Programma Comunitario di Politica e di Azione in relazione all'Ambiente e allo Sviluppo Sostenibile (V Programma di Azione);
12. Riconosciuto che il V Programma di Azione sottolinea che le autorità regionali "svolgono una funzione particolarmente importante per garantire lo sviluppo sostenibile, sia per le loro funzioni statutarie di autorità competenti responsabili di gran parte delle direttive e regolamenti esistenti, sia nell'ambito dell'applicazione pratica del principio di sussidiarietà";
13. Tenuto presente che le Regioni svolgono una funzione rilevante nell'attuazione della legislazione nazionale;
14. Considerato che i cittadini europei devono essere in grado di partecipare alle discussioni inerenti le problematiche ambientali;
15. Conferma l'intenzione delle Regioni ad avviare una politica di sviluppo sostenibile, con riferimento all'Agenda 21, all'interno del quadro del V Programma di Azione e riconosce la necessità di integrazione della politica ambientale in "tutte le politiche regionali di settore, in particolare l'agricoltura, lo sviluppo economico, l'energia, le infrastrutture ed i trasporti";
16. Esprime l'auspicio delle Regioni che venga stabilito un vero dialogo con la Commissione, in particolare attraverso il Comitato delle Regioni e nel quadro del Foro Consultivo, come descritto nel V Programma di Azione;
17. Fa appello ad una cooperazione transfrontaliera ed interregionale nelle questioni relative all'ambiente e sottolinea la necessità di sviluppare azioni di network;
18. Incoraggia la cooperazione continua con le Regioni europee dei paesi non facenti parte della Comunità Europea;
19. Invita le Regioni a portare avanti una revisione contabile ambientale interna che analizzi in maniera critica le loro attività, come suggerito al punto 3.1 del V Programma di Azione;
20. Incoraggia le Regioni a coinvolgere nel processo decisionale i cittadini, gli organismi socio-professionali e le organizzazioni non governative;
21. Considera fondamentali tutte le iniziative che incrementano la consapevolezza ambientale attraverso le informazioni e l'educazione;
22. Esorta le Regioni a raccogliere informazioni sullo stato dell'ambiente e sulle risorse naturali nei loro territori, al fine di informare i cittadini e assistere l'attuazione delle politiche e delle strategie ambientali regionali;
23. Invita le istituzioni europee e le autorità nazionali a prendere in considerazione le differenze regionali e la necessità di uno sviluppo equilibrato delle regioni nella formulazione e nell'attuazione delle politiche ambientali dell'Unione Europea;

III. LA POLITICA REGIONALE ED I FONDI COMUNITARI

24. Con riguardo ai regolamenti consiliari del 20 luglio 1993 che emendano i regolamenti relativi al funzionamento dei Fondi Strutturali della Comunità;
25. Visto il Regolamento del Consiglio n° 792/93 del 30 marzo 1993 che crea uno strumento finanziario di coesione per supportare i progetti relativi all'ambiente e alle infrastrutture dei trasporti transeuropei in Grecia, Spagna, Irlanda e Portogallo e considerato che, in conformità all'Articolo 130 D, il Consiglio prevede la creazione di un Fondo di Coesione entro il 31 dicembre 1993, attraverso il quale la Comunità erogherà i contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti;
26. Premesso che le politiche regionali comunitarie necessitano di essere in conformità con i principi di uno sviluppo sostenibile;
27. Approva l'accresciuta importanza della salvaguardia ambientale nei regolamenti dei Fondi Strutturali, come emendato dai sopracitati Regolamenti del 20 luglio 1993, ed in particolare l'obbligo nei piani di sviluppo di predisporre una valutazione dello stato dell'ambiente e dell'impatto ambientale della strategia e delle azioni proposte, nonché l'obbligo di menzionare le misure intraprese per associare le autorità ambientali alla predisposizione e all'attuazione dei piani, nonché assicurare il rispetto della legislazione comunitaria ambientale;
28. Si impegna a fare il possibile, entro i limiti delle competenze regionali, al fine di assicurare che le sole azioni che rispettano i requisiti ambientali ottengano il sostegno della Comunità;
29. Ritiene necessario promuovere azioni di cooperazione con Regioni non facenti parte della Comunità Europea e riconosce la necessità di supportare iniziative della Commissione e del Parlamento Europeo al fine di mettere in atto strumenti finanziari applicabili a tali azioni;
30. Esprime l'intendimento desidero che anche le azioni supportate dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) rispettino i requisiti ambientali;
31. Esprime l'intendimento che siano intrapresi specifici sforzi comunitari che permettano alle aree rurali sensibili o alle zone in riconversione di procedere ulteriormente verso lo sviluppo sostenibile senza aumentare i problemi che affrontano comunemente;
32. Esprime l'auspicio che il livello del sostegno comunitario attraverso il Fondo di Coesione per i programmi ambientali sia almeno equivalente al livello del supporto per le infrastrutture dei trasporti transeuropei e invita gli Stati Membri, che beneficiano del Fondo di Coesione, da un lato di preparare progetti in cooperazione con le Regioni, e dall'altro di proporre almeno tanti progetti ambientali quanti sono i progetti collegati alle infrastrutture dei trasporti europei;
33. Incoraggia le Regioni, all'interno dei limiti delle loro competenze, ad identificare appropriati progetti ambientali che devono essere presentati dagli Stati Membri e invita gli Stati Membri ad assicurare che le Regioni siano in grado di partecipare alla selezione di quei progetti nella maniera più appropriata;
34. Esprime l'intendimento che tutti gli investimenti sostenuti dai Fondi Comunitari debbano essere sottoposti a una valutazione di impatto ambientale; tale valutazione dovrebbe assicurare ai cittadini un'ampia partecipazione, in conformità con la legislazione vigente;
35. Esprime l'auspicio agli Stati Membri e alla Commissione che le Regioni, nell'ampiezza delle loro competenze ambientali, siano strettamente connesse all'elaborazione, alla gestione e alla valutazione dell'azione dei Fondi Strutturali e di Coesione, in conformità con i regolamenti che li stabiliscono;

IV. IL PROSEGUIMENTO DELLA CONFERENZA

36. Presume che il Comitato delle Regioni insiederà un Sub-Comitato per l'ambiente, con lo scopo di permettere un approccio specifico e coordinato ai problemi ambientali;
37. Propone che il Comitato delle Regioni includa tra le proprie regole interne che, ai propri membri o ai loro rappresentanti, sia permessa l'assistenza di esperti nelle sessioni plenarie e nelle sessioni del Sub-Comitato per l'ambiente, e che, nelle sessioni preparatorie, possano essere rappresentati da esperti che siano in grado, attraverso le loro esperienze e conoscenze, di fornire informazioni sugli aspetti ambientali delle problematiche trattate e suggerisce, inoltre, che i rappresentanti dell'Assemblea delle Regioni Europee (AER) e del Consiglio delle Municipalità Europee e delle Regioni (CEMR) siano invitati a partecipare alle discussioni inerenti le tematiche ambientali;
38. Esprime l'auspicio che i Ministri ed i Leader Politici per l'Ambiente delle Regioni dell'Unione Europea si incontrino con i membri della Commissione Europea competente per le relative problematiche ambientali; sarà considerata la possibilità di un incontro annuale;
39. Invita i Ministri dell'Ambiente ed i Leader Politici delle Regioni dell'Unione Europea ad inviare i loro rappresentanti all'incontro che si dovrà tenere durante la seconda metà del 1994, con lo scopo di:
 - redigere un documento di lavoro riguardante il ruolo delle Regioni nella politica ambientale, includendo la politica ambientale dell'Unione Europea da presentare al Comitato delle Regioni;
 - definire l'agenda della prossima Conferenza, con riferimento all'Art. 38, che dovrebbe, ad esempio, includere una discussione sull'attuazione della presente risoluzione e sul programma di lavoro annuale della Commissione Europea, come anche uno scambio di esperienze nella realizzazione dei piani regionali per l'ambiente e lo sviluppo sostenibile e nell'attuazione dei regolamenti dei Fondi Strutturali;
40. Chiede a una Regione della Germania di organizzare l'incontro tra i funzionari, di cui all'art. 39, e a una Regione della Spagna di organizzare la prossima Conferenza nel 1995, ed invita la Commissione Europea a sostenere finanziariamente queste Regioni;
41. Affida al Presidente il compito di trasmettere la presente Risoluzione alle istituzioni dell'Unione Europea e alle Regioni;
42. Invita la Regione della Wallonia ad agire quale Regione coordinatrice.